

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**



Numero di protocollo : AMM28/05/15.022255U

**Schema di regolamento del Ministro della giustizia recante  
"Disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense  
ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge n. 247/12"**

**Il parere del Consiglio nazionale forense**

***(Roma, 22 maggio 2015)***



***Consiglio nazionale forense***

## **Il Consiglio nazionale forense, riunito nella seduta amministrativa del 22 maggio 2015**

*vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ed, in particolare, il suo Titolo IV, Capo I;*

*visto lo schema di regolamento del Ministro della giustizia recante "Disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge n. 247/12";*

*viste le osservazioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, Frosinone, Latina, L'Aquila, Como, Verbania, Cuneo, Forlì-Cesena, Parma, Palermo, Genova, Pescara, Torino, Padova, Lecco, Bergamo, Macerata, Firenze, Pordenone, Messina, Lucca, Brindisi, Bari, Trani, nonché dall'Unione regionale degli Ordini del Lazio, dall'Unione Triveneta, dall'Unione Lombarda degli Ordini Forensi e dall'Associazione Nazionale Forense;*

*sentita la Relatrice, Cons. Avv. Celestina Tinelli;*

### **OSSERVA IN VIA GENERALE**

*Considerato che, nel caso di svolgimento di lavoro subordinato contestualmente al tirocinio, ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge, devono essere previsti specifici obblighi informativi del praticante con il COA, specie in relazione all'onere di comunicazione della circostanza *de qua* e delle sue concrete modalità di attuazione; che la previsione di un tale onere facilita i necessari compiti di vigilanza sullo svolgimento del tirocinio spettanti al COA;*

*Considerato che lo schema di Regolamento non chiarisce adeguatamente, all'art. 3, le modalità di svolgimento del tirocinio, con specifico riguardo ai rapporti tra frequenza dello studio professionale e modalità alternative di svolgimento del tirocinio; che, in particolare, non sono forniti adeguati criteri di definizione della frequenza assidua dello studio professionale; che lo schema non regola e non coordina la normativa di cui all'art. 73 DL 69/2013 in relazione all'art. 44 della Legge Professionale; che, nel caso di sostituzione di un periodo di tirocinio con una delle modalità alternative previste dalla legge – ivi compreso, segnatamente, il tirocinio presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 44 della legge medesima – deve comunque essere rispettata la previsione di cui all'art. 41, comma 7, che impone lo svolgimento della pratica per almeno un semestre presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato;*

*Considerato che lo schema di Regolamento non disciplina adeguatamente la durata del tirocinio, anche in relazione alla possibilità di sostituire un anno di tirocinio con la frequenza di una Scuola per le professioni legali di cui al D. Lgs. n. 398/97;*

*Considerato che lo schema di Regolamento non disciplina, tra le modalità alternative di svolgimento del tirocinio, lo svolgimento di un semestre durante l'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza, previsto dall'art. 41, comma 6, lett. d), nell'ambito delle Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 40 della legge; che pare opportuno inserire sin d'ora nello schema di Regolamento una disposizione relativa al coordinamento di tale modalità di svolgimento del tirocinio con la disciplina generale del tirocinio medesimo, al fine di fornire un quadro regolativo chiaro e definito nell'ambito del quale potranno operare le predette convenzioni;*

*Considerato* che, nel caso di svolgimento di un semestre di tirocinio presso altro Paese dell'Unione europea, è assente ogni previsione relativa alla forma del consenso del professionista straniero all'accoglienza del tirocinante e alla traduzione in lingua italiana di tale dichiarazione e delle altre dichiarazioni funzionali all'attestazione del proficuo svolgimento del tirocinio all'estero; che non è previsto un adeguato potere di verifica dell'effettività del tirocinio svolto all'estero, con correlato potere di mancata convalida del semestre medesimo;

*Considerato* che, in relazione alle ipotesi di interruzione del tirocinio, non è adeguatamente chiarito il rapporto tra il comma 5 e il comma 13, lett. b), dell'art. 41 della legge, in relazione al rilievo dei giustificati motivi per il caso di interruzione infrasemestrale del tirocinio; che, in particolare, il comma 5 dell'art. 41 della legge sembra richiedere il giustificato motivo di interruzione, anche per motivi personali, solo per il caso di interruzione superiore a sei mesi; che, d'altro canto, il comma 13, lett. b), che autorizza il Regolamento ad individuare i giustificati motivi di interruzione, deve essere letto alla luce della disposizione sostanziale di cui all'art. 41, comma 5; che, pertanto, deve ritenersi che l'interruzione infrasemestrale del tirocinio vada esente dall'indicazione dei giustificati motivi;

*Considerato*, altresì, che la locuzione "motivi personali" di cui al comma 5, ha portata più ampia rispetto alle ipotesi contemplate nell'art. 41, comma 13, lett. b); che, in particolare, nella locuzione "motivi personali" può essere ricompresa l'ipotesi di "comprovata assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza", prevista dall'art. 21, comma 7, lett. c) quale ipotesi di esonero dalla prova dell'esercizio effettivo, abituale, effettivo e prevalente della professione; che la mancata previsione di tale ipotesi tra i motivi di interruzione ultrasemestrale del tirocinio, pure ammissibile alla luce della dizione "motivi personali" di cui all'art. 41, comma 5, integra una discriminazione non ragionevole rispetto alla posizione dell'avvocato;

*Considerato* che la previsione dell'art. 5, comma 1, secondo cui il tirocinio è interrotto nel caso in cui nei confronti del dominus sia stata irrogata sanzione disciplinare è priva di adeguata base legislativa, non riscontrandosi nella legge n. 247/12 né altrove alcuna disposizione che limiti per tale motivo la possibilità dell'avvocato di accogliere il praticante presso il suo studio; che, d'altro canto, pare opportuno garantire che il tirocinante non debba soffrire le conseguenze negative dell'interruzione dell'attività professionale del dominus conseguente a sanzione disciplinare interdittiva; che, di conseguenza, per un più corretto bilanciamento tra interesse del tirocinante a proseguire la pratica e interesse dell'Ordine forense a proteggere il percorso formativo del praticante dall'esposizione a comportamenti deontologicamente scorretti, sembra opportuno limitare l'ipotesi di interruzione alle sole sanzioni interdittive;

*Considerato* che, in relazione alle attività di vigilanza del COA sullo svolgimento del tirocinio, non è prevista la produzione di adeguata documentazione giustificativa dello svolgimento del tirocinio medesimo secondo le modalità alternative previste dalla legge; che, inoltre, la previsione, in via esclusiva, del solo parametro dell'assistenza a venti udienze per semestre, senza ulteriori specificazioni, non fornisce al COA adeguati criteri di valutazione dell'effettiva collaborazione alle attività dello studio;

*Considerato*, altresì, che la previsione dell'obbligo di informativa annuale in sede di assemblea ordinaria degli iscritti sulle attività di vigilanza e controllo sullo svolgimento del tirocinio sembra costituire un onere assai significativo in ordine all'esercizio dell'autonomia organizzativa del Consiglio dell'Ordine, specie se interpretato nei termini di un onere di informativa orale da parte del Presidente del COA;

*Considerato*, altresì, che nulla è disposto in ordine alle conseguenze di una valutazione negativa sul corretto svolgimento del tirocinio forense, tanto in relazione al singolo semestre, quanto in relazione all'intera durata del tirocinio medesimo; che la mancata previsione di provvedimenti idonei a garantire la ripetizione del semestre o la possibilità di non procedere al

rilascio del certificato di compiuto tirocinio rischia di privare i COA di adeguati strumenti di garanzia dell'effettività del controllo;

*Considerato*, altresì, che appare opportuno, per ragioni di chiarezza, ripetere, in sede di disciplina del rilascio del certificato di compiuto tirocinio, le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 45 della legge n. 247/12, in materia di individuazione della sede di svolgimento dell'esame di Stato;

*Considerato* che nulla è previsto in ordine alla disciplina transitoria dell'abilitazione al patrocinio sostitutivo ai sensi e nei limiti dell'art. 41, comma 12; che, inoltre, la previsione di cui al comma 2, lettera a), prevede la comunicazione del provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo al richiedente unicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato, nonostante non sussista alcun obbligo per il praticante di essere dotato di PEC; che è necessario ribadire quali siano i limiti della competenza del praticante abilitato e, soprattutto, prevedere che la sostituzione del *dominus* debba avvenire con delega scritta, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 247/12;

*Considerato* che è necessario specificare, con apposita disposizione, che il potere disciplinare nei confronti dei praticanti è esercitato dai Consigli dell'Ordine per il tramite dei Consigli distrettuali di disciplina;

*Considerato* che è necessario correggere alcuni refusi, conseguenti ad imprecisioni nel coordinamento con altre disposizioni dello stesso schema di Regolamento;

**Alla luce delle precedenti osservazioni, il Consiglio nazionale forense**

#### **FORMULA LE SEGUENTI PROPOSTE DI MODIFICA:**

**1) All'art. 2, sostituire il primo comma con il seguente:**

**"Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il tirocinante ne deve dare informazione al Consiglio dell'Ordine, indicando anche orari di lavoro e modalità di svolgimento. Il Consiglio dell'Ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Il tirocinante dovrà comunicare immediatamente al Consiglio dell'Ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative, nonché a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari";**

**2) sostituire l'art. 3 con il seguente:**

**"1. Il tirocinio professionale è un periodo continuativo di formazione pratica obbligatorio per l'accesso all'esame per l'abilitazione, e deve consentire al tirocinante l'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.**

**2. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio stesso. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento discreto e corretto, nonché il**

mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

3. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere sempre assicurato il rispetto dell'art. 41, comma 7 della legge."

4. Il tirocinio, che comporta esclusivamente la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione, si svolge:

a) per un periodo massimo di 18 mesi, presso lo studio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto all'albo ordinario degli avvocati, da almeno cinque anni, che non abbia già tre praticanti, e che sia in regola con gli oneri posti a suo carico dalla L. 247/12, anche in materia di formazione professionale continua. L'anzianità quinquennale deve essere maturata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei praticanti o, in caso di variazione, alla data di comunicazione del nuovo professionista presso cui viene proseguito il tirocinio.

b) per un periodo massimo di 12 mesi, presso l'Ufficio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un Avvocato dello Stato che svolga le sue funzioni, da almeno cinque anni, .

c) per un periodo massimo di 12 mesi presso l'Ufficio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto del Magistrato che svolga le sue funzioni, da almeno cinque anni.

d) per un periodo massimo di 12 mesi, presso l'Ufficio Legale dell'Ente Pubblico o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto all'Elenco Speciale degli avvocati, da almeno cinque anni, che non abbia già tre praticanti, e sia in regola con gli oneri posti a suo carico dalla L. 247/12, anche in materia di formazione professionale continua. L'anzianità quinquennale deve essere maturata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei praticanti o, in caso di variazione, alla data di comunicazione del nuovo professionista presso cui viene proseguito il tirocinio.";

3) dopo l'art. 3, inserire una disposizione aggiuntiva così formulata:

**"Art. 3-bis**

*Periodo e durata della pratica*

1. Il tirocinio ha una durata di 18 mesi.

2. Il periodo di tirocinio decorre dalla data della delibera con cui il Consiglio dell'ordine si pronuncia sulla domanda di iscrizione.

3. Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto dall'art. 5.

4. Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui al D. Lgs. n. 398/97 e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per il periodo di un anno."

4) inserire una disposizione aggiuntiva così formulata:

**"Art. 3-ter**

*Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il CNF stipula, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge n. 247/12, una convenzione quadro con la Conferenza dei Presidi delle facoltà di Giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari.

2. La convenzione di cui al comma 1 prevede modalità di svolgimento del tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale, per almeno 12 ore di frequenza settimanale. Deve essere altresì previsto che, per l'ammissione all'anticipazione del semestre di tirocinio, lo studente sia in regola con lo svolgimento degli esami di profitto ed abbia maturato il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale

penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio in presenza di convenzioni universitarie il praticante è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'art. 43 legge 247/2012.

3. Nei casi di cui il praticante studente universitario non consegua il diploma di laurea specialistica o magistrale entro il biennio di durata legale del corso può richiedere la interruzione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi. Qualora l'interruzione si protragga oltre il termine previsto dal comma 5, il praticante viene cancellato dal Registro ed il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti. Il periodo di tirocinio universitario rimane privo di effetti nel caso in cui il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea, non provveda entro sessanta giorni dalla laurea a richiedere l'iscrizione al registro dei praticanti senza possibilità di patrocinio sostitutivo.

4. In attuazione della convenzione quadro di cui ai commi precedenti, i Consigli dell'Ordine possono stipulare apposite convenzioni con le locali Facoltà, Dipartimenti o Scuole di Giurisprudenza.

5. La stipula delle predette convenzioni è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi";

5) all'art. 4, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

**"Il professionista deve aver prestato il proprio consenso, che deve risultare da dichiarazione scritta";**

6) all'art. 4, comma 2, inserire un ulteriore periodo formulato come segue:

**"Il Consiglio dell'Ordine, all'esito negativo della verifica, ha la facoltà di non convalidare il periodo di tirocinio svolto all'estero, con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio";**

7) All'art. 4, aggiungere un terzo comma così formulato:

**"La documentazione di cui ai commi precedenti, prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio sostitutivo, deve essere accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana";**

8) All'art. 5, sostituire il comma 2 con il seguente:

**"Può essere interrotto per più di sei mesi solo in presenza di accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del tirocinante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione in materia di maternità e paternità oltre che di adozione; per sanzioni disciplinari inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al tirocinante stesso; nel caso di comprovata assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza";**

9) all'art. 6, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:

**"Accerta, in particolare, che il tirocinante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri";**

10) all'art. 6, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente

**"Richiede al tirocinante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento del tirocinio secondo le modalità alternative previste dalla legge";**

11) all'art. 6, sostituire il comma 5, con il seguente:

**"Delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno il Consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione in via telematica di apposita relazione";**

12) all'art. 6, comma 6 inserire, dopo il primo periodo, un periodo così formulato:

**"Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio non rilascia il certificato. In tal caso il tirocinante e l'avvocato presso cui viene svolto il tirocinio debbono essere preventivamente sentiti. I Consigli hanno la facoltà di non convalidare anche il singolo semestre, con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio";**

13) all'art. 6, inserire due commi aggiuntivi così formulati:

**"7. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.**

**8. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.**

14) all'art. 7, comma 2, lettera a) aggiungere infine: **"ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento";**

15) all'art. 7, in fine, inserire due commi così formulati:

**"3. L'abilitazione al patrocinio consentirà al tirocinante, previa preventiva delega scritta, di esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso che lo può autorizzare anche alla trattazione degli affari di altro avvocato e previa delega di quest'ultimo per i singoli affari, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, rientravano nella competenza del pretore.**

**4. Ai praticanti abilitati al patrocinio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi la disciplina previgente";**

16) dopo l'art. 7, inserire un articolo aggiuntivo così formulato:

**Art. 7-bis**  
**Norme disciplinari**

1. Il potere disciplinare del consiglio dell'ordine di cui all'art. 42 della legge 247/2012 si intende esercitato per il tramite del consiglio distrettuale di disciplina forense territorialmente competente .

**17)** all'art. 1, comma 2, primo periodo, sostituire le parole "articolo 9" con "articolo 8";

**18)** all'art. 3, comma unico, terzo periodo, sostituire le parole "articolo 7" con "articolo 6".

Si resta a disposizione per qualunque necessità di chiarimento.

Roma, 22 maggio 2015

**Il Segretario**  
**Avv. Rosa Capria**

**Il Presidente**  
**Avv. Andrea Mascherin**

(aut. mail) 3/4-44 (2015)  
Garlati

Mod. UTL015-CON



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 1838/2015

Roma, addì 2 - LUG. 2015

Risposta a nota del  
N.

Div.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero  
**994/2015**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**REGOLAMENTO RECANTE**  
**DISCIPLINA PER SVOLGIMENTO**  
**TIROCINIO ACCESSO**  
**PROFESSIONE FORENSE AI SENSI**  
**DELL'ART. 41, COMMA 13, LEGGE**  
**31/12/2012 N. 247**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Resto in attesa dell'adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N.

Segretario Generale

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**UFFICIO LEGISLATIVO**  
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



m\_ds.LEG.02/07/2015.0005359.E



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 18 giugno 2015

**NUMERO AFFARE 00994/2015**

**OGGETTO:**

Ministero della giustizia

Schema di regolamento ministeriale recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, co. 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

### LA SEZIONE

Vista la relazione dell'8 giugno 2015 senza numero, trasmessa con nota n\_dg\_LEG.0005641.U del 9 giugno 2015 e pervenuta in pari data in Segreteria, con la quale il Ministero della Giustizia (Ufficio Legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che il presente schema di "decreto ministeriale dà attuazione alla previsione di cui all'art. 41, co. 13, della legge 31

dicembre 2012, n.247: “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” (in seguito: legge forense), in forza della quale il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, “adotta il regolamento che disciplina: le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell’Ordine; le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio in altro Paese dell’Unione europea”. Quanto alla disciplina del tirocinio, la legge forense non si discosta, nella sostanza, dai principi introdotti in materia — con riferimento a tutte le professioni regolamentate - dal d.l. n. 138 del 2011 e dal d.l. n. 201 del 2011.

In particolare, l’art. 3, co. 5, lettera d) del d.l. n. 138 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011), prevede che “la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscono l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione”: principio al quale si ispira tutto l’impianto della legge forense; l’art. 33 del d.l. n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) riduce la durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate a diciotto mesi: riduzione alla quale la legge forense si adegua espressamente (art. 41, co. 5).

Il regolamento in esame implementa la normativa primaria negli spazi che la stessa ha specificatamente rimesso a questo strumento di normazione secondaria.

La legge n. 247 del 2012, infatti, disciplina diversi aspetti del tirocinio dei

praticanti avvocati: aspetti che, pertanto, in quanto già disciplinati da norma primaria non sono oggetto del regolamento in questione.

Quanto appena rilevato riguarda, in particolare, la durata e le modalità “alternative” di svolgimento del tirocinio con riferimento al periodo residuo di un anno, fermo restando il periodo di sei mesi che deve, in ogni caso, essere svolto presso un avvocato: modalità già compiutamente disciplinate dall’art. 41, co. 5, 6, 7 della legge (tanto che la legge stessa non ne rimette una ulteriore e più dettagliata regolamentazione a un successivo regolamento).

Analoga riflessione vale per la disciplina della (consentita) anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari (disciplinata dall’art. 40 della legge forense), nonché per alcuni aspetti della interruzione del tirocinio, che l’art. 17 e l’art. 41 (nei commi espressamente richiamati dall’art. 6 del regolamento) già disciplinano”.

Con specifico riferimento alla interruzione del tirocinio, l’Amministrazione ritiene opportuno “sin da ora richiamare l’attenzione sulla circostanza che la disciplina prevista, in realtà, ha più le caratteristiche della ‘sospensione’ che quelle della ‘interruzione’: significativo, sotto questo profilo, il fatto che il venir meno delle ragioni che giustificano la non prosecuzione del tirocinio comportano la ripresa del predetto, senza soluzione di continuità ‘con l’anzianità della precedente iscrizione’ ”.

Ragioni di coerenza terminologica con la norma primaria, tuttavia, hanno suggerito all’Amministrazione di mantenere il termine “interruzione”.

Infine l’Amministrazione ricorda “che il tirocinio nelle professioni regolamentate è stato disciplinato con d.P.R. n. 131 del 2011 emesso in attuazione dell’art. 3, co. 5, del d.l. n. 138 del 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011)”; tuttavia la disciplina del

tirocinio contenuta nel decreto in esame si differenzia in alcuni punti da quanto previsto dal d.P.R. n. 131 citato, in ossequio al diverso contenuto della norma primaria.

Quanto al contenuto, lo schema di regolamento si compone di otto articoli, dei quali il primo, dopo aver descritto al primo comma l'oggetto del regolamento, riproduce, nella sostanza, il dettato del co. 13 dell'art. 41 della legge forense, avendo cura di ricordare che si tratta dell'attuazione della norma testé richiamata.

Il comma secondo precisa che il regolamento si applica ai tirocini che iniziano dopo la sua entrata in vigore (e, quindi, secondo il disposto dell'art. 8, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), fermo restando, però, che si applicano immediatamente, anche ai tirocini in corso al momento dell'entrata in vigore del regolamento, le disposizioni relative alla riduzione a diciotto mesi della durata del tirocinio (ribadendo la previsione che era già stata introdotta, per tutte le professioni, con d.l. n. 201 del 2011 e per quella forense con la legge n. 247 del 2012), e le disposizioni che consentono al praticante di svolgere una parte del tirocinio con modalità alternative rispetto a quella "classica" presso un avvocato.

L'art. 2, per il tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro subordinato, con il primo comma, rimette al Consiglio dell'Ordine (in ossequio al principio desumibile dalla normativa primaria) il compito di accertare che non sussistano, in concreto, ragioni di conflitto di interesse, nonchè di verificare se le effettive modalità di svolgimento del tirocinio stesso e gli orari del medesimo siano tali da renderlo un tirocinio proficuo e non fittizio o meramente formale. Il secondo comma, poi, disciplina le conseguenze dell'accertamento: ove, infatti, verifichi che non sono

rispettati i requisiti di cui alla norma primaria, il Consiglio nega l'iscrizione al registro dei praticanti o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, ne dispone la cancellazione. In ogni caso, la decisione assume la forma della delibera motivata.

La norma dell'art. 3, dopo aver descritto le modalità secondo le quali deve svolgersi il tirocinio, illustra cosa debba intendersi, in concreto, con la terminologia adottata. Spiega, pertanto, che per "assiduità" deve intendersi la frequentazione continuativa dello studio del professionista, in capo al quale incombe l'onere di supervisionare l'attività del praticante, fissando un tetto minimo di ore (venti alla settimana) in cui il praticante deve essere presente in studio o, comunque, operare sotto la supervisione diretta del professionista e richiamando espressamente l'art. 6, co. 4, secondo periodo che (implicitamente) descrive l'attività che deve svolgere il praticante avvocato. Quanto alla "diligenza", la disposizione spiega che il praticante deve operare con cura e scrupolo negli affari che gli sono affidati, mentre il dovere di "riservatezza" si estrinseca nell'obbligo di mantenere un comportamento corretto, improntato al massimo riserbo su tutte le notizie e le informazioni, di cui venga a conoscenza nel corso del tirocinio.

La possibilità di svolgere "non più di sei mesi" di tirocinio in altro Paese della Unione europea è espressamente prevista dall'art. 41, co. 6, lettera c) della legge forense, sicchè l'art. 4, primo comma, illustra il contenuto che deve avere la comunicazione che il praticante avvocato dà al Consiglio dell'Ordine di voler svolgere una parte del tirocinio all'estero. Si tratta, ovviamente, del contenuto minimo, dal quale devono emergere alcune informazioni essenziali. Il secondo comma descrive la procedura per il riconoscimento del periodo svolto all'estero ai fini della sua convalida quale semestre di tirocinio.

La disposizione dell'art. 5 sull'interruzione del tirocinio deve essere letta unitamente agli articoli 41, co. 5, e 17, co. 10, lettera a) della legge forense, riguardanti rispettivamente la regola dello svolgimento continuo del tirocinio e i motivi che giustificano l'interruzione, che la norma regolamentare individua in quelli indicati dalla norma dell'art. 17, co. 10, che l'istante dovrà illustrare nella propria domanda e documentare. Se la domanda è accolta, il tirocinio è interrotto dalla data di presentazione della istanza e, cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende senza soluzione di continuità con l'anzianità della precedente iscrizione nel registro dei praticanti. Se, invece, la ragione addotta non è ritenuta un "giustificato motivo", la richiesta è respinta. L'istruttoria che svolge il Consiglio dell'Ordine deve prevedere l'audizione dell'istante.

L'articolo 6, attraverso l'attribuzione di una serie di poteri/doveri, riconosce al Consiglio dell'Ordine compiti di vigilanza e di controllo affinché il tirocinio sia svolto in modo concreto e proficuo, subordinando all'esito positivo di tale controllo il rilascio del certificato di compiuta pratica.

Il comma primo prevede che i Consigli dell'Ordine si facciano promotori di sollecitare tra gli iscritti, nonché presso gli uffici giudiziari e gli uffici legali degli enti pubblici, la disponibilità a ricevere praticanti, mentre, con il secondo comma, si impone agli iscritti di accogliere praticanti nel loro studio (ovviamente nei limiti delle disponibilità). Il comma terzo attribuisce formalmente ai Consigli dell'Ordine il compito di verifica sull'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio, mentre il quarto comma declina le modalità attraverso le quali può essere esercitato il compito di controllo. Si tratterebbe di indicazioni minime e non tassative, che lasciano poi al Consiglio ampia discrezionalità nell'individuare altre modalità di

accertamento ritenute più idonee nel caso concreto. Peraltro, la norma impone (quanto meno) il requisito della frequentazione di un minimo di venti udienze. Il comma successivo impone un dovere di informazione agli iscritti, da parte dell'Ordine, sulle attività di controllo svolte, mentre il sesto comma prevede che, compiuto il periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine, all'esito delle verifiche svolte, rilasci il certificato di compiuto tirocinio.

La norma dell'art. 7 disciplina l'esercizio della professione, da parte del praticante, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica, con riguardo a quegli aspetti che non risultano già contemplati dalla norma primaria, norma che, infatti, è espressamente richiamata. Il primo comma individua nel Consiglio dell'Ordine l'organo al quale il praticante deve presentare la domanda avente ad oggetto l'autorizzazione all'esercizio della professione in sostituzione, nonché il termine entro il quale il Consiglio deve pronunciarsi; il secondo comma indica le modalità di comunicazione del provvedimento di autorizzazione e i destinatari; il terzo comma regola le formalità di assunzione dell'impegno.

L'articolo 8 indica nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto in oggetto nella Gazzetta Ufficiale la data della sua entrata in vigore.

Considerato:

La Sezione condivide quanto esposto nella relazione ministeriale: che, cioè, le disposizioni del regolamento in oggetto debbono considerarsi integrate dalle regole, che esplicitamente si ricavano dalla l. n. 247 del 2012 (legge professionale), e che il complesso della normativa sul tirocinio dei praticanti l'esercizio della professione forense costituisce disciplina speciale rispetto alla normativa generale sul tirocinio riguardante le altre professioni regolamentate. Ne è prova, innanzi tutto, il fatto che la legge n. 247 del

2012 è entrata in vigore successivamente alla normativa generale sul tirocinio necessario per l'esercizio delle altre professioni regolamentate (d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137) ed il fatto che la legge stessa ripete, facendole proprie, talune disposizioni di principio contenute in quest'ultima normativa. Pertanto le disposizioni della normativa generale possono svolgere tutt'al più la funzione di indirizzare l'interprete nella propria attività ermeneutica sulla normazione speciale ed in taluni casi una funzione integratrice, ove compatibili, di quest'ultima normativa.

In questo quadro la Sezione condivide la scelta dell'Amministrazione di non ripetere pedissequamente nel regolamento in esame le disposizioni della l. n. 247 del 2012, ma ritiene necessario che le norme del regolamento facciano specifico rinvio a quelle disposizioni della legge, che ne completano la disciplina della fattispecie astratta ivi considerata. Ciò soprattutto al fine di fare chiarezza sull'intreccio di norme, che si è venuto a determinare, e di evitare che la disciplina regolamentare appaia troppo lacunosa.

Ciò premesso, va sottolineato che il Consiglio nazionale forense (CNF) ha individuato, nel proprio parere del 22 maggio 2014, una serie di nodi problematici, cui lo schema di regolamento in oggetto non offre una soluzione e sui quali la relazione non dà specifiche spiegazioni (troppo generica appare infatti la spiegazione di cui alla Sez. 4 dell'AIR). Né in quest'ultima può trovarsi una spiegazione delle ragioni per le quali non sono stati accolti i suggerimenti del CNF. Del resto quelle individuate dal CNF non sono le sole problematicità che possono identificarsi.

In sintesi e senza alcuna pretesa – in questa sede - di esaustività può segnalarsi:

1. all'art. 1 il richiamo all'art. 9 va inteso come richiamo all'art. 8;

2. all'art. 2, va valutata la necessità che l'obbligo di motivazione del provvedimento, che dispone la cancellazione dal registro, sia esplicitamente previsto, nonché la necessità che sia risolto il dubbio relativo all'applicabilità a quest'ultimo provvedimento del gravame previsto dall'art. 17, co. 7, della legge professionale; considerando altresì la mancata disciplina dell'informazione, che dovrebbe essere fornita al Consiglio dell'Ordine, sul contemporaneo svolgimento del tirocinio e dell'attività relativa ad un rapporto di lavoro subordinato;
3. all'art. 3, a parte l'erroneo richiamo all'art. 7, co. 4 (che deve intendersi all'art. 6, co. 4), sembra manchi uno specifico rinvio ai regolamenti di cui agli artt. 43 e 44 della legge professionale, al fine di chiarire i rapporti tra la frequenza dei corsi di formazione e la formazione presso gli uffici giudiziari, da un lato, ed il tirocinio professionale, dall'altro, rapporti che trovano la loro disciplina fondamentale nell'art. 73 d.l. 21 giugno 2013, n. 69 e nell'art. 41, co. 7, della legge professionale;
4. va posta particolare attenzione sull'art. 3 bis proposto dal parere del CNF e sulla necessità, ove introdotto, di coordinarne il testo con quanto previsto dall'art. 17, co. 10, lett. b) della legge professionale;
5. pur potendosi ricavare dal sistema, occorrerebbe specificare che l'iscrizione nel registro dei praticanti è consentita solo se si è in possesso della laurea in giurisprudenza (specificando fra l'altro che – di conseguenza – non può che trattarsi di laurea o quadriennale o quinquennale);
6. occorrerebbe meglio chiarire nel regolamento il rapporto tra la lett. c) del co. 10 e la lett. c) del co. 9 dell'art. 17 della legge professionale;
7. sembra necessaria una più dettagliata disciplina del tirocinio svolto durante l'ultimo anno del corso di laurea;
8. all'art. 4 del presente regolamento, non solo manca una disciplina che

affronti le specificazioni richieste dal CNF, ma manca anche il riferimento alla motivazione del provvedimento con il quale il Consiglio dell'Ordine può ammettere o non ammettere allo svolgimento all'estero del tirocinio;

9. all'art. 5 va innanzi tutto specificato se l'interruzione del tirocinio, di cui si tratta, è quella superiore a sei mesi (come sembra lasci intendere il combinato disposto del co. 5 e del co. 13 dell'art. 41 l. n. 247 del 2012) o se non si tratti invece di qualsiasi interruzione, purchè non infrasettimanale, come sembra intendere il parere del CNF, e va chiarito se possa rientrare tra i motivi personali quello previsto dall'art. 21, co. 7, lett. c) della legge professionale per gli iscritti all'Ordine; inoltre l'Amministrazione non esplicita le ragioni del mancato accoglimento del parere del CNF sulla questione dell'interruzione del tirocinio per sanzioni disciplinari irrogate all'avvocato presso il quale esso viene svolto (ma in tal caso, aderendo ad una delle impostazioni più sopra indicate, si potrebbe anche ritenere che l'ipotesi potrebbe pure giustificare l'interruzione superiore a sei mesi); manca inoltre un cenno alla necessità di motivare il rigetto delle richieste, di cui al co. 4 dell'art. 5 dello schema di regolamento, così come alla necessità di informare il Consiglio dell'Ordine della cessazione della causa di interruzione; infine, pur aderendo in linea di principio alla impostazione dell'Amministrazione, che preferisce seguire la terminologia della stessa legge professionale, parlando di interruzione del tirocinio, si rimette alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione stessa l'opportunità, al co. 5 dell'art. 5, di far riferimento invece alla sospensione del tirocinio, in quanto in questo comma si tratta dell'effetto giuridico dell'accoglimento dell'istanza di interruzione (in altri termini, l'interruzione è il fatto che incide sul principio di continuità, mentre la "sospensione" è l'effetto che, ricorrendo certe evenienze, quel fatto determina);

10. si condividono le esigenze di informazione al Consiglio dell'Ordine che sull'art. 6 ha rappresentato il CNF nel proprio parere, mentre appare evidente come non sia invece indispensabile specificare che l'informazione da parte del Consiglio dell'Ordine agli iscritti, disciplinata dal co. 5, ben può assumere la forma di una relazione scritta depositata in allegato al bilancio o inviata a tutti gli iscritti;

11. occorre, poi, secondo quanto rilevato dal CNF, una disciplina - sia sul piano degli effetti che su quello delle garanzie procedurali - della eventuale valutazione negativa da parte del Consiglio dell'Ordine sul tirocinio effettuato ;

12. nulla si dice poi, come pure indicato dal CNF, in ordine ai poteri disciplinari sui praticanti, che possono essere esercitati dai Consigli dell'Ordine, per cui appare opportuno inserire almeno un mero richiamo all'art. 42 della legge professionale;

13. si condividono, poi, le osservazioni del CNF sull'art. 7, comma 2; a ciò deve aggiungersi che, al secondo periodo del co. 3, la parola "della" deve essere sostituita dall'altra "dalla";

14. non si comprende, infine, la ragione della deroga alla ordinaria "vacatio legis", prevista dall'art. 8;

15. da ultimo non è previsto un onere di comunicazione preventiva all'interessato in tutti i casi di cancellazione dello stesso dal registro, analogamente da quanto previsto dal co. 12 dell'art. 17 della legge professionale, non apparendo sufficiente a chiarire la questione il co. 10 dello stesso art. 17.

Su tutte le questioni surricordate, la maggior parte delle quali già rilevate dal CNF, che, nel proprio parere, ha formulato alcune proposte dirette a colmarle, l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti né sulle ragioni,

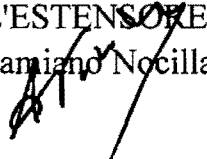
che l'anno indotta non prenderle in considerazione, né sulle scelte che, nella propria discrezionalità, intende seguire.

La Sezione, pertanto, ai fini delle conseguenti decisioni, ritiene necessario invitare l'Amministrazione a fornire puntuali chiarimenti in merito ai succitati rilievi ed alle questioni sollevate dal CNF, sospendendo, nelle more, l'emissione del definitivo parere sullo schema regolamentare in oggetto.

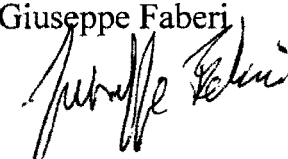
P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione fornisca i chiarimenti di cui in motivazione.

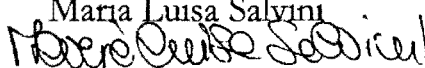
L'ESTENSORE  
Damiano Nocilla



IL PRESIDENTE  
Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvinì  


(2015) 3/4-44  
Rosa Gerolotti

Mod. UTLO15-CON



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 2705/2015

Roma, addì

25 SET. 2015

Risposta a nota del

N.

Div.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero  
**994/2015**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**REGOLAMENTO RECANTE**  
**DISCIPLINA PER SVOLGIMENTO**  
**TIROCINIO ACCESSO**  
**PROFESSIONE FORENSE AI SENSI**  
**DELL'ART. 41, COMMA 13, LEGGE**  
**31/12/2012 N. 247**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Allegati N.

.....  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**UFFICIO LEGISLATIVO**  
(.....)

**Gabinetto dell' On. Ministro**

ROMA

Segretario Generale



m\_dg.LEG.25/09/2015.0008770.E

2103/2015 25 SET. 2015  
Numero \_\_\_\_/\_\_\_\_ e data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 settembre 2015

**NUMERO AFFARE 00994/2015**

**OGGETTO:**

Ministero della giustizia ufficio legislativo.

Schema di regolamento ministeriale recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, co. 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

### LA SEZIONE

Vista la relazione dell'8 giugno 2015 senza numero, trasmessa con nota n\_dg\_LEG.0005641.U del 9 giugno 2015 e pervenuta in pari data in Segreteria, con la quale il Ministero della Giustizia (Ufficio Legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Vista la propria pronuncia del 18 giugno 2015;

Vista la nota dell'Amministrazione n. 007493.U del 3 agosto 2015, che trasmette un nuovo testo del regolamento in oggetto, e l'annessa relazione;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

Scopo, contenuto e problemi affrontati dal regolamento in oggetto sono stati esposti nel parere reso dalla Sezione il 18 giugno 2015, parere al quale l'Amministrazione, nella nuova relazione illustrativa, dichiara espressamente di essersi uniformata in larga parte. Sicchè il presente parere può limitarsi ad illustrare le novità che contraddistinguono il nuovo testo rispetto a quello esaminato nell'adunanza del 18 giugno 2015.

Il nuovo testo, infatti, consta di 10 articoli; e non più, come il precedente, di otto articoli. I due nuovi articoli sono: a) l'art. 4, che disciplina la durata del periodo di tirocinio, che deve svolgersi per un periodo di tempo ininterrotto di 18 mesi (fatte salve le ipotesi specificamente indicate nella normativa vigente); b) l'art. 5 che disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari.

Va inoltre notato come sia l'art. 3, che l'art. 8 contengono una disciplina più dettagliata rispettivamente dell'art. 3 e dell'art. 6 del precedente regolamento, pur essendo dedicati allo stesso tema, e cioè alle modalità di svolgimento del tirocinio, l'art. 3, ed ai poteri di vigilanza e controllo ed al rilascio del certificato di compiuta pratica, l'art. 8 (ex art. 6).

Peraltro, in via generale, va notato come tutti gli articoli del regolamento in esame abbiano subito modifiche rispetto al testo trasmesso a suo tempo con la nota del 9 giugno 2015.

Considerato:

La Sezione prende atto con soddisfazione dello sforzo fatto dall'Amministrazione per attuare una riflessione globale sulle osservazioni contenute nel parere del 18 giugno 2015 e soprattutto del fatto che la relazione illustrativa del nuovo testo abbia accolto la raccomandazione, contenuta in quel parere, di motivare espressamente le ragioni che l'hanno indotta a discostarsi dal parere del Consiglio Nazionale Forense del 22 maggio 2015.

Ciò premesso, si può procedere ad un'analitica disamina degli articoli del nuovo testo ed a formulare le eventuali osservazioni su di essi, omettendosi, peraltro, in assenza di osservazioni, di far cenno ai punti in cui l'Amministrazione si è adeguata a quanto espresso nel parere del 18 giugno 2015 e nel parere del CNF succitato.

Quanto all'art. 2, co. 2, si nota come la disciplina si riferisca solo al caso di verifica di compatibilità dell'attività lavorativa del tirocinante con lo svolgimento del tirocinio e non al caso di accertamento della sussistenza in una ragione di conflitto di interesse, anche perché in quest'ultima ipotesi apparirebbe incongrua l'espressione "Se la verifica dà esito negativo....". Ne deriva che, ove le due ipotesi descritte nel primo comma dovessero essere accomunate ai fini del secondo comma, occorrerebbe riformulare quest'ultimo comma, visto che la verifica della sussistenza di ragioni di conflitto di interesse dà luogo a conseguenze negative per il tirocinante se essa dia esito positivo. Si suggerisce pertanto di sostituire l'espressione: "Se la verifica dà esito negativo, .....", con la seguente: "All'esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, .....".

Sull'art. 4 occorre svolgere alcuni rilievi. Innanzi tutto il richiamo contenuto nel co. 3 all'art. 17, co. 10, lett. b), della legge forense, va inteso alla lett. a). Infatti solo la lett. a) del predetto co. 10 dell'art. 17 della legge forense disciplina l'interruzione del tirocinio e, quindi, l'eccezione al principio di continuità del suo svolgimento. L'ipotesi di cui alla lett. b) dello stesso co. 10 costituisce eccezione al principio di durata massima del praticantato (sei anni), visto che in ogni caso l'abilitazione al patrocinio sostitutivo può avere un'efficacia fino a cinque anni anche nell'ipotesi di superamento del termine sessennale. Pertanto l'ipotesi di ultrattività nell'iscrizione all'albo dei praticanti abilitati all'esercizio in sostituzione dell'avvocato andrebbe disciplinata con apposita disposizione. Inoltre al co. 4 si suggerisce, in fine, di sostituire l'espressione "rispettata la

procedura di cui al co. 12 della legge citata” con l’altra “rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 del medesimo art. 17”.

L’art. 5 offre l’occasione per chiarire un equivoco insorto in seguito a quanto letteralmente espresso nel parere del 18 giugno 2015. L’interpretazione datane dall’Amministrazione non ha tenuto conto della ratio sottoesa al rilievo. Aderendo alla richiesta di un riferimento specifico al possesso della laurea in giurisprudenza da parte del praticante, il Consiglio di Stato condivide la preoccupazione dell’Amministrazione che senza tale riferimento si escluderebbe la possibilità di svolgere il tirocinio anticipato rispetto al conseguimento della laurea, ma nello stesso tempo non può dimenticare che, in assenza di un riferimento al compimento degli studi giuridici, si finirebbe per consentire il praticantato a quanti non abbiano ricevuto una formazione come giuristi, visto che anche il riferimento contenuto nell’ultima parte del co. 3 dello stesso art. 5 del presente regolamento, rischia di essere vanificato dall’astratta possibilità che studenti di una qualsiasi facoltà frequentino i corsi delle materie ivi elencate presso la facoltà di Giurisprudenza ed affrontino, superandolo, il relativo esame, come materie estranee alla Facoltà di appartenenza. Analogamente non costituisce garanzia sufficiente a riguardo il fatto che il co. 1 del medesimo art. 5 parli di convenzione quadro con la Conferenza dei Presidi della facoltà di Giurisprudenza.

In altri termini, mentre per l’esercizio della professione di avvocato è richiesta, ai sensi dell’art. 2, co. 2, l. n. 247 del 2012, la laurea in giurisprudenza, per l’attività di praticante e lo svolgimento del relativo tirocinio non vi è la garanzia del possesso di analoga laurea o di svolgimento di studi universitari diretto al conseguimento di quest’ultima. Ad ovviare agli inconvenienti surriferiti appare sufficiente al co. 3 dell’art. 5, dopo le parole “esami di profitto”, aggiungere le altre “del corso di laurea quadriennale o quinquennale in Giurisprudenza” (del resto il

principio dal quale si sono prese le mosse è implicitamente riconosciuto dall'art. 41, co. 6, lett. d) l. n. n. 247 del 2012 ). Quanto, poi, all'ultimo comma del medesimo art. 5, si osserva che la sussistenza di una convenzione apposta tra Consiglio dell'Ordine e le locali Facoltà (o Dipartimenti o Scuole) di Giurisprudenza potrebbe sembrare impeditiva dell'anticipazione del semestre di tirocinio solo per gli iscritti nelle locali Facoltà (o Dipartimenti o Scuole) di Giurisprudenza, ma non per gli studenti di Facoltà (o Dipartimenti o Scuole) di Giurisprudenza collocate in altre aree del territorio nazionale, soprattutto ove queste ultime avessero già stipulato la convenzione con il rispettivo Consiglio dell'Ordine. Si sottopone la questione all'attenzione dell'Amministrazione. Si concorda, infine, con l'Amministrazione sulle ragioni che inducono a non richiedere al neolaureato, che abbia svolto da studente il semestre di tirocinio anticipato, che trascorrano almeno altri sei mesi dalla laurea per poter essere ammesso al patrocinio in sostituzione.

Per quel che riguarda l'art. 6, co. 1, va rilevato che, se anche il Consiglio dell'Ordine non godesse di discrezionalità alcuna circa l'ammissione del praticante a svolgere il tirocinio in un altro Paese dell'U.E., sulla c.d. documentazione minima, che il praticante deve presentare al momento della comunicazione, e sulla relativa sussistenza a corredo di quest'ultima, esso ha un potere di verifica e controllo, che va esercitato – al fine di evitare all'interessato un inutile semestre di tirocinio ed in attuazione dei principi di efficienza e buon andamento dell'Amministrazione, nonché di affidamento del privato cittadino – prima che il tirocinio all'estero abbia inizio. Di qui l'esigenza che il provvedimento negativo, che può eventualmente chiudere tale fase, sia motivato ed assistito da adeguate garanzie procedurali.

Inoltre l'Amministrazione non ha offerto una specifica argomentazione delle ragioni che l'hanno indotta a non accogliere la maggior parte delle

osservazioni svolte nel parere del 18 giugno 2015, che derivano dalla necessità di chiarire se la giustificazione occorre per qualsiasi interruzione del tirocinio, anche se inferiore ai sei mesi, sicchè il Consiglio dell'Ordine potrebbe superare tale termine di sei mesi nelle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge vigente, oppure se le interruzioni inferiori a sei mesi possono attuarsi a discrezione dell'interessato, cui incombe l'obbligo di comunicazione dell'insorgere e del venir meno della causa di interruzione, al solo fine di evitare la eventuale futura censura di discontinuità nello svolgimento del tirocinio, mentre il Consiglio dell'Ordine dovrà autorizzare preventivamente l'interruzione solo nell'ipotesi che questa superi i 6 mesi e per le sole ragioni tassativamente previste dalla legge.

Si tratta, in altri termini, di sciogliere un'ambiguità della stessa legge forense, che è stata costretta a prevedere il periodo massimo di interruzione, vista la limitatezza del tempo nel quale si può essere iscritti nel registro dei praticanti. Tuttavia la stessa legge forense fa cenno all'interruzione del tirocinio quando si tratti di interruzioni superiori a sei mesi (artt. 17, co. 10, e 41, co. 5); e solo all'art. 41, co. 13, parla di un regolamento ministeriale che disciplina "le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio... e le relative procedure di accertamento". In tale situazione della normativa primaria l'Amministrazione, con il regolamento in esame, propende per interpretarla nel primo dei sensi più sopra descritti, estendendo peraltro il significato del co. 10 dell'art. 17 della legge forense come se quest'ultimo fosse diretto a prevedere le sole ipotesi in cui l'interruzione sia giustificabile (mentre esso, come si è visto, disciplina la giustificazione delle interruzioni ultrasemestrali). Ma se così fosse, non si capisce perché il co. 2 dell'art. 7 del regolamento in oggetto preveda – andando al di là della legge – anche l'ipotesi delle sanzioni disciplinari interdittive inflitte al praticante stesso ovvero all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto e come l'art. 5, co. 4, del regolamento

stesso contempra l'ipotesi dello studente praticante, che chiede la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi al fine di conseguire la laurea quadriennale o quinquennale.

Si ritiene che, volendo seguire l'impostazione dell'Amministrazione, l'art. 7 dovrebbe essere diretto a disciplinare in modo distinto due fattispecie diverse. La prima sarebbe costituita dalla semplice interruzione del tirocinio per periodi di tempo consistenti (ma in ogni caso inferiori ai sei mesi), essendo lasciato all'Amministrazione di determinare nella propria discrezionalità quando il periodo possa considerarsi "consistente" (ad esempio, periodi superiori a 15 giorni), nel qual caso si dovrebbe prevedere la necessità di chiedere l'autorizzazione al Consiglio dell'Ordine, vincolando però quest'ultimo a prendere in considerazione uno spettro di ipotesi ben più ampio di quelle previste dalla legge forense (come ad esempio i c.d. "motivi personali"). La seconda, invece, dovrebbe riguardare le richieste di interruzione ultrasemestrale (o di proroga di un'autorizzazione precedente, che porti, però, a superare il semestre), nel qual caso il Consiglio dell'Ordine sarebbe vincolato alle sole ipotesi tassativamente elencate nella legge forense.

All'art. 8, co. 4, penultimo periodo, il richiamo al co. 9, lett. c), dell'art. 17 l. n. 247 del 2012 sembra dare un eccessivo spazio alla valutazione del Consiglio dell'Ordine, soprattutto per quanto riguarda il controllo sulla abitudine e prevalenza dell'esercizio della professione, ove si tenga conto che i praticanti possono, durante il praticantato, essere iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca, frequentare le scuole di specializzazione per le professioni legali, svolgere il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, completare la frequenza del corso di studi per il conseguimento della laurea.

Per ciò che riguarda il sesto comma dello stesso articolo si osserva che, dopo il terzo periodo, per un mero errore di stampa sono state inserite le seguenti parole: "Si applica la procedura di".

Quanto all'art. 9, opportunamente l'Amministrazione ha ritenuto di non disciplinare l'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato, specificando eccessivamente la disposizione di rango primario, nella parte in cui fa riferimento ad affari non trattati direttamente dall'avvocato presso il quale il praticante svolge il proprio tirocinio. Infatti un'eccessiva specificazione potrebbe far insorgere dubbi e contenziosi.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE  
Damiano Nocilla

IL PRESIDENTE  
Franco Frattini

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini